

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2017, n. 1-5855

Calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018 - Sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi nelle aree interessate.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-4867 del 10.4.2017 con cui è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2017/2018 e le relative istruzioni operative supplementari;

visto l'art. 2 della legge nazionale 157/92 che stabilisce che "L'esercizio dell'attività venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.”;

vista la legge nazionale n. 353 del 2000 art. 10 che dispone quanto segue "Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.”;

visto l'art. 7 punto o) della deliberazione della Giunta regionale n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. ("Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata") con la quale si stabilisce che rientra nei compiti del Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la possibilità di proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia in deroga al calendario venatorio;

vista la grave situazione di incendi venutasi a creare in diverse zone del territorio piemontese che determinano di conseguenza forti ripercussioni sull'ambiente e quindi sulla fauna presente;

vista la nota n. 38598/A1702A del 25 ottobre 2017 con la quale si sono allertati i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., invitandoli a valutare la situazione nei rispettivi territori ed eventualmente a richiedere la temporanea sospensione dell'attività venatoria per aree e/o specie determinate;

rilevato che con la medesima nota si chiedeva la massima collaborazione dei Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e del Corpo Forestale dei Carabinieri evidenziando inoltre che in caso di incolumità delle persone rimaneva salva la possibilità per i Sindaci di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti;

considerato che la Giunta Regionale con DGR n 29-5843 del 27.10.17 ha disposto di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria 2017/2018 nelle aree interessate dagli incendi, da individuarsi, stante l'urgenza della situazione e l'evolversi continuo del fenomeno, con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, sulla base delle segnalazioni/richieste formulate dagli ATC/CA, come previsto dalla DGR. n 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii.;

rilevato che sono pervenute al 30.10.17 le richieste del CATO3 e del CACN2 e che con determinazioni dirigenziali n. 1062 del 27.10. 2017 e n. 1072 del 30.10.2017 si è proceduto in tal senso;

considerato che in data 30.10. 2017 si sono sollecitate le Amministrazioni Provinciali e il Corpo Forestale dei Carabinieri a voler valutare attentamente su tutto il territorio le varie situazioni di criticità proponendo eventualmente l'adozione di ulteriori provvedimenti;

atteso che risulta importante, a difesa della fauna selvatica, vietare l'esercizio venatorio temporaneamente non solo nelle zone direttamente interessate dagli incendi ma anche in quelle limitrofe proprio per creare una zona di sicurezza e di salvaguardia per la fauna stessa;

atteso inoltre che le condizioni climatiche di forte siccità con temperature elevate e venti sostenuti non accennano a migliorare e sono tali da contribuire a peggiorare la situazione e quindi ad incidere negativamente su tutta la fauna selvatica;

rilevato che diversi Sindaci hanno già adottato singole Ordinanze di chiusura della caccia per motivi di sicurezza dei cacciatori, ma che risulta necessario adottare un provvedimento più generale che copra sia le aree direttamente interessate dagli incendi, ma anche i territori limitrofi per tutte le motivazioni suindicate;

visti gli artt. 1 e 19 della L. 157/92 che consentono alle Regioni di poter ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

viste le segnalazioni pervenute da:

Provincia di Cuneo che con nota n. 81915 del 30.10.2017 richiede la sospensione dell'attività venatoria per il periodo necessario per superare l'attuale emergenza, nei territori dei Comprensori Alpini Valle Stura e Val Varaita;

Città Metropolitana di Torino che con nota n. 130698 del 30.10.2017 richiede la sospensione dell'attività venatoria per il periodo necessario per superare l'attuale emergenza nei territori ricompresi nei Comprensori Alpini e negli ATC TO1, TO2, TO3;

viste altresì le segnalazioni pervenute:

dal Comprensorio Alpino CATO1 di limitazione dell'attività venatoria in una parte del territorio interessato dagli incendi sino al 24 novembre 2017;

dal Consigliere di parità regionale del Piemonte e dal Garante regionale per la tutela degli animali che richiedono la sospensione della caccia nel territorio regionale;

dal coordinamento delle Associazioni Ambientaliste che richiedono anch'esse un provvedimento di sospensione dell'attività venatoria su tutto il territorio regionale;

ritenuto di condividere quanto sopra e di precisare che tale sospensione riguarda anche le aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie che ricadono in detti territori;

per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

delibera

di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017/2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 punto 2 L. 157/92 e dall'art. 19 L. 157/92, nei sottoindicati territori come di seguito specificato:

CACN2 e CACN4 e nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nei relativi territori, fino al 30 novembre 2017 stante il fatto che tali territori sono direttamente interessati da vari incendi;

CATO1, CATO3, CATO5 e nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nei relativi territori fino al 30 novembre 2017 stante il fatto che tali territori sono direttamente interessati da vari incendi;

CATO2, CATO4, ATCTO1, ATCTO2, ATCTO3, e nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nei relativi territori, fino al 10 novembre 2017, quali aree confinanti indicate dalla Città Metropolitana di Torino, per le quali risulta opportuno creare una fascia di sicurezza;

di dare atto che le determinazioni n. 1062 del 27.10.2017 e n. 1072 del 30.10.2017 già assunte dal Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, essendo riferite a porzioni limitate del territorio del CATO3 e del CACN2, sono assorbite dal presente provvedimento;

di dare atto che tale provvedimento potrà essere prorogato qualora permangono le condizioni di criticità o revocato anticipatamente, qualora verranno meno le stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22 ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

(omissis)